

**N. R.G. 131/2023**



***Tribunale Ordinario di Rimini***  
***Sez. Civile***

IL GIUDICE DELEGATO

nel procedimento per concordato minore

n. r.g. **131/2023** proposto da

ha adottato il seguente provvedimento.

Rilevato che il ricorrente, professionista grafico designer , ha proposto un concordato minore “in continuità” a norma dell’art 74, 1 comma cci;

che **la proposta** prevede:

il pagamento integrale, ma rateizzato, delle prededuzioni,

il pagamento integrale del creditore ipotecario, con il quale proseguirebbe il contratto di mutuo in regolare ammortamento ( debito residuo € 168.000 circa ) ;

il pagamento al 30% del creditore privilegiato INPS

il pagamento al 15% del creditore privilegiato fiscale,

il pagamento dei creditori chirografari al 10%

questi ultimi tre, in 60 rate ( 5 anni ), con la medesima cadenza per ciascun creditore

che **il piano** prevede:

- a) di non liquidare l'immobile - casa di abitazione , che all'esito del regolare adempimento del mutuo resterebbe di proprietà del debitore e della moglie;
- b) di mettere a disposizione dei creditori una quota del proprio reddito da attività professionale, al netto delle spese , delle imposte e delle somme necessarie al sostentamento della famiglia, e specificamente:

- 12 rate da € 200 ciascuna
- Le successive 48 rate da € 253,49 ciascuna;

- c) inoltre la coniuge del debitore, , lavoratore dipendente con un reddito mensile di € 1300 netti circa, apporterebbe finanza esterna al piano, mettendo a disposizione :

- 12 rate da € 179,50 ciascuna
- successive 48 rate da € 200 ciascuna

Le rate mensili complessive sarebbero destinate proporzionalmente alle prededuzioni ed ai diversi creditori ( come da schema pagg 38-41 del ricorso ),

Il tutto per un importo totale di € 21.402 .

Ritenuto che proposta e piano presentino criticità che ne inficiano la ammissibilità:

1 – nel debito che il ricorrente intende ristrutturare sono compresi - direttamente, o tramite l'inclusione nella voce “ Spese Familiari “ del debitore – importi che corrispondono ad obbligazioni della moglie del debitore stesso,  ; così, il debito per la metà della rata del mutuo fondiario per la casa di abitazione; così il debito per “ finanziamento Unicredit € 300 mensili “: v Schema

pag 30 del ricorso: SPESE FAMILIARI; se nel caso del mutuo fondiario il [ ] è condebitore in solido, con conseguente fondatezza della indicazione dell'intero debito al passivo della procedura ( ma di conseguenza all'attivo della procedura andrebbe indicato il credito per regresso nei confronti della [ ] ), nel caso del finanziamento Unicredit il ricorrente è del tutto estraneo a quella posta debitoria;

2- a fronte di quanto appena rilevato ( il ricorrente si fa carico senza corrispettivo di un debito della moglie ), viene rappresentata una “finanza esterna” portata proprio dalla moglie, peraltro munita di un reddito mensile molto contenuto; detta rappresentazione si rivela artificiosa, ove si consideri che la [ ], con le stesse risorse, dovrebbe piuttosto sostenere i debiti che le competono , consentendo al ricorrente una più ampia disponibilità di reddito da destinare ai propri creditori;

3- l'art 75 c 3 CCI consente al debitore che popone il concordato minore in continuità di proseguire il pagamento del mutuo , in regolare ammortamento, con garanzia reale gravante sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa : a differenza che per la ristrutturazione del consumatore, non è quindi prevista la possibilità di “conservare” la casa di abitazione proseguendo il pagamento del mutuo fondiario. Tuttavia, come ha già osservato la giurisprudenza ( Trib Venezia 6-4-2023 ), è sempre possibile per il debitore, secondo le regole generali, ristrutturare il debito “lasciando fuori” dal negozio concordatario una posizione , e stipulando con il creditore in questione un patto specifico ed esterno: purché ciò non sia lesivo dei diritti dei creditori trattati nel concordato, rispetto ai quali proposta e piano devono essere convenienti rispetto alla alternativa liquidatoria; questi, dunque, non devono vedersi privati della possibilità di trarre attivo utile dal bene che non viene messo a loro disposizione , né devono avere a loro disposizione una somma ( la quota del reddito del debitore apprensibile dalla procedura ) inferiore a quella che avrebbero nell'alternativa liquidatoria.

Nel caso in questione, il ricorrente non ha dedotto né prodotto alcun contratto specifico con l'ipotecario; né ha dimostrato adeguatamente che il valore di liquidazione dell'immobile ( indicato in ricorso in importo molto inferiore rispetto a quello a suo tempo stimato dal creditore fondiario ) , sommato alla rata mensile che col piano destina comunque al fondiario, sarebbe adeguato a ad estinguere esclusivamente il debito ipotecario, e non comporterebbe alcun attivo ulteriore per i privilegiati ( si tenga presente che il creditore previdenziale ed il creditore fiscale godono anche di privilegio immobiliare sussidiario ); cosicché , allo stato, non ricorrono i presupposti per la falcidia dei privilegiati a norma dell'art 75 c 2 CCI, perché non è adeguatamente provato che ai privilegiati sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione;

4 – la proposta non rispetta l'ordine delle cause di prelazione ( Absolute Priority Rule) , perché distribuisce le risorse fra i privilegiati senza esaurire prima il grado precedente e , in assenza di effettiva finanza esterna, prevede il pagamento dei chirografari in presenza di falcidia dei privilegiati generali ; si ritiene che la applicazione della Relative Priority Rule riguardi il concordato preventivo e non anche il concordato minore, a ciò ostando – fra l'altro - il già citato c 2 dell'art 75 ( si richiamano in proposito le considerazioni espresse in Trib Rimini 25-7-2023 a proposito della ristrutturazione del consumatore );

Ritenuto pertanto che il concordato, così come proposto, non sia ammissibile, non essendo dette criticità emendabili attraverso integrazioni o semplici rettifiche

PQM

Dichiara inammissibile il concordato minore proposto dal   
con ricorso del 14-11-202.

Si comunichi.

Rmini, 04/12/2023

Il Presidente  
dott. Francesca Miconi